



Senato
della Repubblica

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 1569

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZATORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2009

Istituzione della professione di ufficiale giudiziario; delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione, della sua organizzazione territoriale, per l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti e il riordino delle notificazioni; definizione delle attività di competenza degli istituti di vendite giudiziarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'ordine professionale degli ufficiali giudiziari)

1. È istituito l'ordine professionale degli ufficiali giudiziari, di seguito denominato «Ordine»; presso l'Ordine è istituito l'albo cui sono iscritti gli ufficiali giudiziari.

2. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali e procedono all'espletamento degli atti loro richiesti dall'autorità giudiziaria, dai cancellieri o previo impulso di parte.

Art. 2.

(Delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione di ufficiale giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione degli ambiti di esercizio dell'attività professionale di ufficiale giudiziario e per le modificazioni conseguenti al codice civile, al codice di procedura civile e alle leggi speciali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'oggetto della professione mediante l'esplicitazione delle seguenti attività proprie dell'ufficiale giudiziario:

1) attività inerente alla formazione dei titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;

2) pignoramento dei beni mobili e immobili;

3) notifica del titolo esecutivo e del precetto in ipotesi di concessione del provvedimento di dispensa dall'ordinario termine dilatorio di dieci giorni di cui all'articolo 482 del codice procedura civile,

4) attuazione dei provvedimenti cautelari, di esecuzione e di urgenza, nonché tutte le esecuzioni in forma specifica previste dai titoli III e IV del libro III del codice di procedura civile e dalle leggi speciali, con la notifica del provvedimento giudiziale qualora la parte procedente ne

chieda la contestualità.

- 5) sequestro e pignoramento di navi e aeromobili;
 - 6) esecuzione forzata sui brevetti, marchi e modelli, prevista dalle leggi speciali;
 - 7) esecuzione dei pignoramenti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - 8) potere ispettivo con accesso all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati pubbliche ove reso necessario nell'espletamento dell'incarico affidato e per l'assunzione delle funzioni necessarie alla realizzazione del titolo;
 - 9) facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove ritenuto necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste;
 - 10) tentativo di conciliazione nelle controversie di diritto del lavoro, di diritto di famiglia, di diritto commerciale e societario;
 - 11) attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo sia stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che sia intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario;
 - 12) esecuzione di atti e provvedimenti stranieri e decisioni europee;
 - 13) esecuzione delle decisioni arbitrali italiane ed estere;
 - 14) ricezione delle dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell'inventario, di cui all'articolo 484 del codice civile, le quali acquistano efficacia dal giorno della loro trascrizione negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
 - 15) ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all'eredità di cui all'articolo 519 del codice civile;
 - 16) redazione di processo verbale di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;
 - 17) redazione di processo verbale di interpellanze pubbliche e private con valore probatorio, nonché redazione di verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 2674, secondo comma, del codice civile;
 - 18) autenticazione di atti privati e legalizzazione di atti ai sensi degli articoli 2657 e 2837 del codice civile;
 - 19) attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale;
 - 20) certificazione e attestazione di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo civile, nonché certificazione di fatti e situazioni constatati dall'ufficiale giudiziario in qualità di pubblico ufficiale;
 - 21) ricezione di atti di asseverazione, congiuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti;
 - 22) ricezione con giuramento di atti di notorietà in materia civile e commerciale;
 - 23) attestazione della conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;
 - 24) rilascio di copie di atti, di estratti, di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;
 - 25) attività stragiudiziale di recupero crediti;
 - 26) essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito, arbitro;
 - 27) servizio protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- b) definizione delle funzioni proprie del giudice che possono essere svolte, su delega dell'autorità giudiziaria, dall'ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:
- 1) apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
 - 2) nelle espropriazioni mobiliari, l'assegnazione, la redazione del progetto di riparto e la distribuzione della somma ricavata;
 - 3) nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l'assegnazione, nonché la redazione del progetto di riparto;
 - 4) la ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;
- c) definizione delle funzioni proprie del curatore fallimentare che possono essere svolte, su sua delega, dall'ufficiale giudiziario, in materia di vendite immobiliari conseguenti alle procedure fallimentari;
- d) disciplina dell'ordinanza di vendita dell'ufficiale giudiziario, prevedendo che la stessa disponga la nomina degli istituti di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le modalità di vendita dei beni da alienare, le forme di pubblicità da espletare, il deposito delle somme

ricavate e dei verbali di aggiudicazione. Agli istituti di cui al periodo precedente è in ogni caso preclusa la vendita dei beni immobili;

e) previsione che gli istituti di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nelle esecuzioni immobiliari, forniscano all'ufficiale giudiziario l'assistenza necessaria alla vendita, ivi compreso l'utilizzo di una sala per l'espletamento delle aste immobiliari; previsione che i compensi siano posti a carico della procedura e fissati dal Ministro della giustizia.

Art. 3.

(Delega al Governo per la regolamentazione della professione di ufficiale giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ordine e del regime previdenziale dell'ufficiale giudiziario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione dell'Ordine in consiglio nazionale e in ordini distrettuali, articolati per circondario di tribunale;

b) definizione delle modalità per la costituzione e la composizione del consiglio nazionale e dei consigli distrettuali dell'Ordine, nonché dei relativi organi esecutivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività;

c) attribuzione della vigilanza sul consiglio nazionale e sugli ordini distrettuali al Ministero della giustizia;

d) individuazione, anche mediante rinvio ad una fonte regolamentare, del numero di uffici sede di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione, coincidente con il circondario di ciascun tribunale, e regolamentazione dell'esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza, osservando, in particolare, l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di domiciliarsi ed esercitare le sue funzioni nella sede assegnatagli;

e) attribuzione ai consigli distrettuali di funzioni, da esercitare in conformità alle direttive generali eventualmente impartite dal consiglio nazionale, sentito il Ministero della giustizia, nelle seguenti materie:

1) formazione e aggiornamento periodico della professionalità;

2) regolamentazione dell'attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali; controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali; elaborazione ed informazione all'utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo;

3) tenuta e aggiornamento degli albi distrettuali e provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al consiglio nazionale le ipotesi che comportino cancellazione dall'albo nazionale;

4) rappresentanza istituzionale e rapporti esterni con le istituzioni locali;

f) attribuzione al consiglio nazionale dei seguenti poteri:

1) vigilanza sull'attività dei consigli distrettuali;

2) decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta degli albi distrettuali;

3) adozione delle delibere in materia di cancellazione dall'albo nazionale;

4) organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento periodico ed obbligatorio per gli appartenenti alla categoria;

5) rappresentanza istituzionale esterna di tutti gli iscritti;

6) adozione del codice deontologico, da sottoporre all'approvazione del Ministero della giustizia;

7) adozione delle opportune misure per il coordinamento dell'attività dei consigli distrettuali;

g) iscrizione dell'ufficiale giudiziario ad una forma di previdenza obbligatoria, anche separata, con salvaguardia dei diritti maturati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 7.

Art. 4.

(Esercizio della professione, modalità di accesso, incompatibilità e tariffe)

1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che l'ufficiale giudiziario sia iscritto all'albo.

2. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irrepreensibile;

d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento;

e) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

f) aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni o titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

g) avere superato il concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l'idoneità tecnico-professionale all'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario; le modalità di svolgimento del concorso e del tirocinio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

4. L'ufficiale giudiziario deve tenere appositi registri secondo gli schemi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

5. L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale:

a) della professione di notaio;

b) della professione di avvocato;

c) della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

d) della professione di giornalista professionista;

e) delle attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, finanziarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

f) dell'attività di appaltatore o concessionario di pubblici servizi o di pubbliche funzioni.

6. Gli esercenti la professione di ufficiale giudiziario sono obbligati a stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell'esercizio della attività professionale, tale da garantire l'effettivo risarcimento dei danni, compresi quelli provocati dai dipendenti del professionista.

7. Il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari sono determinati con decreto del Ministro della giustizia e possono essere periodicamente aggiornati. In sede di prima attuazione della presente legge, all'albo sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari in servizio presso gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti appartenenti all'area funzionale C1, che presentano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che frequentano corsi di formazione sulle funzioni di nuova attribuzione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia. Per l'iscrizione all'albo e la formazione della relativa graduatoria, si tiene conto dell'anzianità maturata con riferimento al provvedimento di nomina emanato ai sensi dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

8. L'ufficiale giudiziario ha diritto, per ogni atto, estratto o certificato e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito mediante onorari, oltre al rimborso delle spese e dei diritti accessori.

9. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute quale rimborso all'ufficiale giudiziario sono stabiliti da un tariffario approvato dal Ministero della giustizia ed adeguato con cadenza biennale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

10. Per tutti gli atti di cui la legge prevede l'esenzione dal pagamento di ogni spesa, diritto e compenso, è corrisposto da parte dello Stato all'ufficiale giudiziario il 50 per cento degli onorari stabiliti ai sensi del comma 9, oltre al rimborso delle spese sostenute per il compimento di tali atti; l'ordinativo di pagamento è emesso, sulla scorta del provvedimento dell'autorità giudiziaria, dal cancelliere del tribunale che provvederà ad iscriverlo sull'apposito modello, secondo la procedura prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di riordino degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione e alla disciplina di articolazioni organizzative degli uffici giudiziari denominate «uffici notificazioni e protesti».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) procedere al riassetto degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti con la istituzione degli uffici notificazioni e protesti;
- b) prevedere che agli uffici di cui alla lettera a) siano adibiti gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle aree funzionali B e C, di cui all'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri, che non si avvalgono o che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, fatte salve l'anzianità di servizio, l'area funzionale e la posizione economica di provenienza e nel rispetto del principio della conservazione della retribuzione complessiva;
- c) prevedere la permanenza degli attuali dirigenti a capo degli uffici notificazioni e protesti;
- d) prevedere la sostituzione degli ufficiali giudiziari dirigenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7;
- e) prevedere che gli attuali operatori svolgano le proprie attribuzioni presso l'ufficio notificazioni e protesti, attribuendo agli stessi, con esclusione dei compiti di assistenza alle udienze civili e penali, anche il compito di provvedere alle comunicazioni attraverso fax e posta elettronica secondo le disposizioni dell'ufficiale giudiziario dirigente;
- f) prevedere la competenza degli uffici di cui alla lettera a) per le notificazioni degli atti civili, penali, amministrativi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di tribunale e di corte di appello, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici e privati;
- g) attribuire agli uffici di cui alla lettera a) il servizio protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- h) prevedere che tutti i diritti, tasse o qualsiasi altro tributo che viene corrisposto dalle parti all'ufficio notificazioni e protesti siano depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, presso un conto corrente, bancario o postale, intestato all'ufficio e versati dallo stesso alle casse dello Stato con evidenza quindicinale;
- i) prevedere che una percentuale dei diritti riscossi per la elevazione dei protesti cambiali e degli assegni sia trattenuta e conferita agli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio di cui alla lettera a) a compensazione del lavoro svolto oltre le ore 14;
- l) prevedere, a compensazione del lavoro eseguito oltre le sei ore giornaliere, che sia stabilito un compenso forfetario in ragione di una percentuale sui diritti di notificazione riscossi nel mese;
- m) prevedere che ogni ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio di cui alla lettera a) comunichi al proprio dirigente l'utilizzo della propria autovettura per l'espletamento dell'attività;
- n) prevedere che tutte le indennità di trasferta incassate per la notificazione degli atti siano ripartite dal dirigente tra tutti i componenti dell'ufficio notificazioni e protesti in parti uguali e che le somme siano depositate sul conto corrente di cui alla lettera h);
- o) prevedere il pagamento dell'indennità di trasferta per gli atti penali con cadenza mensile, secondo la procedura di liquidazione prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in base alle stesse tariffe previste per gli atti civili richiesti dalle parti private;
- p) prevedere la detassazione delle indennità di trasferta o in alternativa la deducibilità di tutte le spese di manutenzione, di carburante e di assicurazione dell'autovettura utilizzata dall'ufficiale giudiziario notificatore;
- q) prevedere che le retribuzioni degli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio di cui alla lettera a) siano liquidate dalla competente sezione della Ragioneria generale dello Stato;
- r) prevedere che lo Stato fornisca i registri e quant'altro occorre per il funzionamento dell'ufficio notificazioni e protesti come avviene per gli altri uffici giudiziari.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di notificazioni e comunicazioni)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulle notificazioni e comunicazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sopprimere il servizio notificazioni a mezzo posta di qualsiasi atto per il quale, per legge o regolamento, o per volontà della parte richiedente, sia previsto l'intervento dell'ufficiale giudiziario notificatore;

b) prevedere che le comunicazioni di cancelleria agli avvocati, consulenti tecnici e ausiliari del giudice siano effettuate a mezzo posta elettronica o *fax*, indicati obbligatoriamente nell'atto di introduzione di qualsiasi giudizio da instaurare presso i tribunali o i giudici di pace;

c) prevedere che le comunicazioni siano effettuate personalmente dall'ufficiale giudiziario notificatore in qualsiasi luogo della circoscrizione di competenza, qualora non fosse possibile l'utilizzo della posta elettronica o del *fax*;

d) prevedere che tutti gli atti penali, dall'informativa di garanzia alla conclusione del procedimento, siano eseguiti personalmente dall'ufficiale giudiziario notificatore.

Art. 7.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un motivato parere entro il termine di un mese dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei predetti articoli.

Art. 8.

(Definizione dell'ambito di attività degli istituti di vendite giudiziarie)

1. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto, di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è riconosciuta competenza specifica nelle vendite disposte dall'autorità giudiziaria e nelle vendite coattive, con esclusione delle espropriazioni per pubblica utilità. In particolare, sono attribuite agli istituti di cui al periodo precedente le seguenti attività, ivi comprese le operazioni connesse e complementari:

a) asporto, custodia e vendita di beni mobili, anche registrati, nonché dei corpi di reato;

b) vendita di titoli di credito, partecipazioni, strumenti finanziari, aziende;

c) custodia dei beni immobili;

d) amministrazione di beni immobili, patrimoni, aziende ed eredità giacenti;

e) vendita dei beni delle procedure concorsuali;

f) attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ovvero di beni mobili, anche registrati, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;

g) vendita di beni mobili, anche registrati, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

h) pubblicità legale e commerciale delle vendite dei beni mobili, dei mobili registrati, dei beni immobili e di ogni altro bene di cui al presente articolo e di quelli afferenti le procedure concorsuali.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) al primo comma dell'articolo 528 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di regola il curatore è scelto tra gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto.»;

b) al primo comma dell'articolo 2344 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

c) al terzo comma dell'articolo 2471 del codice civile, dopo le parole: «all'incanto», sono inserite le seguenti: «tramite un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, nominato con il provvedimento di cui al secondo comma»;

d) al secondo comma dell'articolo 2795 del codice civile, al primo periodo è premesso il seguente: «La vendita è effettuata da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto.»;

e) all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto.»;

f) all'articolo 518 del codice di procedura civile:

1) al primo comma, primo periodo, le parole: «di un esperto stimatore» sono sostituite dalle seguenti: «di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di esperto stimatore»;

2) al settimo comma, primo periodo, le parole: «uno stimatore» sono sostituite dalle seguenti: «un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di esperto stimatore»;

g) l'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 520. - (*Custodia dei mobili pignorati*). - L'ufficiale giudiziario trattiene il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dall'ufficiale giudiziario nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, anticipandone le spese, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore, individuandolo, di regola, in un istituto autorizzato alle vendite all'incanto; quest'ultimo è autorizzato alla custodia dei beni anche nel luogo in cui si trovano e ad effettuare accessi periodici per la loro verifica.»;

h) al secondo comma dell'articolo 533 del codice di procedura civile, le parole da: «deve riconsegnare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla vendita all'incanto ai sensi dell'articolo 534»;

i) al primo comma dell'articolo 534 del codice di procedura civile, le parole: «ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «ne affida l'esecuzione a un istituto autorizzato alle vendite all'incanto».

l) al terzo comma dell'articolo 537 del codice di procedura civile, le parole: «nella cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ufficiale giudiziario procedente»;

m) all'articolo 559 del codice di procedura civile:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Su istanza di un creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

2) al quarto comma, le parole: «la persona incaricata delle dette operazioni o» sono soppresse;

n) il primo comma dell'articolo 592 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata ad un istituto autorizzato alle vendite all'incanto».

o) al primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'inventario delle cose mobili rinvenute è redatto da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto mediante rappresentazione fotografica e su supporto cartaceo. La nomina è disposta ai sensi dell'articolo 68 dall'ufficiale giudiziario procedente»;

p) al primo comma dell'articolo 769 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'assistenza di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

q) all'articolo 773 del codice di procedura civile, le parole: «uno o più stimatori» sono sostituite dalle seguenti: «un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di stimatore»;

r) all'articolo 776 del codice di procedura civile, le parole: «le cose mobili e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cose mobili sono consegnate ad un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

s) al primo comma dell'articolo 783 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vendita è effettuata di regola da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

t) all'articolo 7, secondo comma, del regio-decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, incaricandolo altresì della vendita del bene a trattativa privata o all'incanto o ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, previa perizia di stima dell'autoveicolo da parte del medesimo istituto.»;

u) all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole da: «anche avvalendosi» fino a: «forme di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, sulla base di stime dallo stesso effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto è in ogni caso preclusa la vendita dei beni immobili. I predetti istituti assicurano la pubblicità con le forme di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile e con le altre forme di pubblicità commerciale su quotidiani, sul proprio sito *internet* e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109»;

2) l'ultimo comma è abrogato;

v) all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione

dell'inventario e alienazione dei beni di cui al primo periodo ad un istituto autorizzato alle vendite all'incanto»;

z) al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. – 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il soggetto procedente può avvalersi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto».

3. Gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto, nell'espletamento delle operazioni di vendita, possono utilizzare strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Le modalità tecniche delle vendite telematiche sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

4. I siti *internet* gestiti dagli istituti autorizzati alle vendite all'incanto, nonché dalla loro associazione nazionale, sono iscritti di diritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2006, per la vendita dei beni mobili e immobili, nonché per le vendite di cui al presente articolo. Il comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 è abrogato.

Art. 9.

1. Qualora in un circondario di tribunale non sia presente per qualsiasi motivo un istituto autorizzato alle vendite all'incanto o ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 41 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, il presidente della corte di appello, su richiesta del presidente del tribunale, dispone, con carattere d'urgenza, con proprio decreto che tutti gli incarichi di competenza siano eseguiti temporaneamente dall'istituto autorizzato alle vendite all'incanto del circondario confinante ovvero, se ciò non sia possibile per esigenze di servizio, da altro istituto dello stesso distretto. In tale ipotesi il presidente del tribunale provvede ad assegnare un locale all'interno degli uffici giudiziari destinato al servizio di accettazione degli incarichi.

Art. 10.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.